



DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI E CONTRATTI

Allegato Prot. n.700/RI del 10 marzo 2021

Fornitura di elettrodi monouso e di una batteria di ricambio per defibrillatori marca Nihon Kohden

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

CIG: Z4830ED79C

Art. 1 - Oggetto del contratto

Oggetto della procedura è la fornitura del seguente materiale di ricambio **originale** per defibrillatori Nihon Kohden AED-2100 e 3100, riportante scadenza non anteriore all'anno 2023:

- **n. 1 batteria – codice articolo SB-210VK**
- **n. 17 elettrodi monouso – codice articolo P-740K**

da consegnare presso le seguenti sedi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Ufficio destinatario	Referente per la consegna	n. batterie SB-210VK	n. elettrodi monouso P-740K
Direzione Interregionale Via R. Rubattino n. 4 - 16126	Matteo Cappellato tel. 010 8541 109	//	3
Ufficio delle Dogane di Genova 1 Via R. Rubattino n. 4 - Genova	Gabriella Dal Cin tel. 010 8541398 Luca Balbi tel. 010 8541345	//	4
Ufficio delle Dogane di Genova 2 - Via al Bacino portuale di Prà -	Giancarlo Sintoni tel. 010 8541490	1	2
Ufficio delle Dogane di Savona Piazza Rebagliati 5 - Savona	Roberto Bacigalupo tel 010 8541745	//	6
Ufficio delle Dogane della Spezia Viadotto Stagnoni snc - La Spezia	Chiara Beccari tel. 0187 1507230 Laura Ferrari 0187 1507231	//	2

Le consegne dovranno essere effettuate **entro 5 giorni lavorativi** dalla stipula del contratto presso le sedi come sopra indicate.

La fornitura dovrà essere effettuata al piano e si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto e consegna nei locali indicati, nonché della consegna della documentazione di trasporto.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall'obbligo di pagamento delle penali.

Art. 2 - Valore della fornitura

Il corrispettivo per la fornitura e la consegna come descritte all'art. 1 è stimato in Euro 1.385,00 (milletrecentottantacinque/00) IVA 22% esclusa.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula.

Art. 4 - Modalità di risposta alla TRATTATIVA

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata, mediante inserimento nella procedura MEPA, della seguente documentazione:

- a) la Dichiarazione per anticorruzione, allegato 2 debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) il Patto d'integrità, allegato 3 debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) la Dichiarazione per la tracciabilità finanziaria, allegato 4 debitamente compilata e firmata digitalmente;
- d) il Capitolato tecnico amministrativo controfirmato digitalmente per accettazione;
- e) il Dettaglio dei prezzi offerti, firmato digitalmente.

Art. 5 – Penali

Trova applicazione quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando “Beni” presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MePA.

Art. 6 - Risoluzione anticipata del contratto

Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità.

Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 8 - Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 9 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura sarà emessa a seguito della ricezione del verbale di regolare esecuzione emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
--

Piazza Mastai, n. 11 – 00153 Roma

C.F. 97210890584 P.IVA 06409601009

ed esclusivamente inviata elettronicamente. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9

SPLIT PAYMENT: A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG.

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrato tramite posta elettronica.

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture;

inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prima della stipula del contratto e successivamente, in caso di variazione, entro 7 giorni dall'accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a "conto corrente dedicato".

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – D.T. II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio di Supporto – Sezione Acquisti e contratti, Via Raffaele Rubattino, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z4830ED79C.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 12 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00,

L'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.14, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 13 - Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Codice fiscale: 97210890584
Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it
Indirizzo: Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma (RM).

Art. 14 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Dott. Davide Aimar, Direttore dell'Ufficio di Supporto della DT II.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni , si fa riferimento alle Condizioni Generali di Contratto relative al bando "Beni".

Art. 16 - Foro competente

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

Art. 17 - Informazioni

L'Ufficio referente per la procedura di acquisto è la Sezione Acquisti e contratti di questa Direzione Territoriale (tel n. 010/8541133/102; e-mail dir.liguria-piemonte-valledaosta.supporto.acquisti@adm.gov.it).

Art. 18 - Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo .

Come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione .

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà ad inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR n. 642/1972.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario della Sezione Acquisti Dott.ssa Michela Maggiani.

IL DIRIGENTE DELL'UDS
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente

Capo Sezione: dott.ssa Alessandra Carretta